

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLE ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE**

TRA

Il Comune di Fossombrone (ente capofila)

E

Il Comune di Mondolfo rappresentati come di seguito indicato:

- per il Comune di Fossombrone (capofila) dal Dott., in qualità di
- per il comune di Mondolfo dal Dott. Riccardo Rocchetti, in qualità di Segretario Generale autorizzato con delibera Consiglio Comunale n^.....;

PREMESSO

a) Che ai sensi dell'art. 3 del D. L.gs 150/2009

le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa,

secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;

b) la misurazione e la valutazione della performance sono svolte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento:

c) ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

Che lo strumento più adeguato a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali si ritiene essere un Nucleo di Valutazione a composizione collegiale e in forma associata tra più enti:

SI CONCORDA QUANTO SEGUE.

**TITOLO 1. – OGGETTO, DURATA E TERMINI DELLA
CONVENZIONE**

Art. 1- - Oggetto della Convenzione

1) La presente Convenzione disciplina, ai sensi del D. Lgs 150/2009, le modalità di costituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della performance associato per i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni di supporto metodologico e di verifica, garanzia e certificazione inerenti al sistema di gestione della performance.

Esso svolge le proprie funzioni in condizioni di autonomia ed indipendenza rispetto ai comuni convenzionati, ed è collocato al di fuori dell'apparato amministrativo.

Art. 2 Durata della Convenzione e forme di scioglimento

1) La presente Convenzione dura quattro anni a decorrere dalla data di stipula per terminare con il completamento delle operazioni di valutazione relative all'esercizio 2018, comunque non oltre il 31/12/2019 e potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

2) Alla presente convenzione possono aderire anche altri enti locali che intendano avvalersi del Nucleo di Valutazione in forma associata, anche successivamente alla sua entrata in vigore. Per gli enti che rientrano in quest'ultimo caso, la convenzione comincia a **produrre effetti a partire dall'esercizio successivo a quello in cui viene formalizzata l'adesione e scade comunque entro i termini fissati al comma precedente**. Eventuali eccezioni devono essere concordate tra gli enti che richiedono l'adesione e gli enti già partecipanti alla convenzione, sentiti i componenti esterni del Nucleo di Valutazione. In sede di adesione di nuovi enti alla convenzione, sono definiti le spese ed i rapporti finanziari nel rispetto dei principi di cui all'Art. 4-.

3) Ogni singolo Comune convenzionato potrà recedere unilateralmente con deliberazione del proprio Consiglio Comunale. In tal caso la cessazione del rapporto decorrerà in data da concordare tra tutti gli enti convenzionati e comunque non oltre 6 mesi dalla comunicazione a tutti i Comuni partecipanti della deliberazione esecutiva di recesso.

Art. 3 – Costituzione del Nucleo di Valutazione e Comune

Capo Convenzione

1)La procedura di costituzione del Nucleo di Valutazione è riservata alla competenza del Comune capofila, individuato nel Comune di Fossombrone.

2)Delle procedure seguite per la costituzione del Nucleo di Valutazione e per la nomina dei suoi componenti deve essere data adeguata pubblicità sui siti istituzionali degli enti interessati, in attuazione dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. 150/09.

Art. 4 – Riparto delle spese e rapporti finanziari tra i Comuni

1)Le spese inerenti la prestazione professionale degli esperti esterni sono le seguenti:

Soggetti sottoposti a valutazione	Segretari/Dirigenti	Posizioni organizzative	Quota fissa per le sedute comuni degli enti aderenti (minimo quattro annue)
Costo annuo	€ 400,00 pro capite	€ 250,00 pro capite	€ 500,00

2)Il Comune di Fossombrone, in qualità di Comune capofila, provvederà al conferimento dell'incarico e al pagamento delle relative spese, che verranno rimborsate per la quota parte dagli enti associati entro 30 giorni dall'invio dell'apposita rendicontazione.

3)Ogni singolo Comune associato potrà, a proprie spese, conferire al Nucleo di Valutazione ulteriori incarichi per prestazioni aggiuntive.

TITOLO II . – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 5 .- Definizione e composizione

1)Il Nucleo di Valutazione è un organo che opera secondo principi di indipendenza, cui gli enti convenzionati affidano il compito di

promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

2) Il Nucleo di Valutazione è costituito da un esperto esterno di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e dal Segretario Comunale del Comune di volta in volta interessato dall'attività del Nucleo di Valutazione. Ciascun Ente valuterà se affiancare il Segretario Comunale di altro Comune che opererà in regime di reciprocità e senza oneri.

Il Segretario Comunale del Comune interessato assume la posizione di Presidente.

Art. 6.- Nomina, durata, cessazione e revoca

1) Il componente esterno del Nucleo di Valutazione è individuato dalla Conferenza dei Sindaci e del presidente dell'Unione degli Enti aderenti per un periodo di quattro anni. Il Comune Capo Convenzione convoca la Conferenza e cura la procedura di nomina di cui all'Art. 3.-

2) Ove nel Nucleo di Valutazione si proceda alla sostituzione di un componente esterno la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Nucleo

3) I componenti del Nucleo di Valutazione sono revocabili solo per gravi violazioni di legge ovvero per comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi sul mandato sul rappresentanza e cessano dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 7.- Requisiti

1) Il componente esterno del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, maturata per almeno 5 anni nel campo del management, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.

2) Per il componente esterno è richiesto il diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.

3) Il curriculum vitae del componente del Nucleo di Valutazione deve essere pubblicato, in formato europeo, sul sito dell'ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Art. 8. – Incompatibilità

1) I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:

a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;

b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate da uno o più enti aderenti alla convenzione, o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione.

2)Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

Art. 9.- Struttura tecnica di supporto del Nucleo di Valutazione

- 1)Nello svolgimento delle funzioni di propria competenza il Nucleo di Valutazione è supportato tecnicamente dalle strutture organizzative dei singoli Comuni nel rispetto delle norme dettate dal richiamato D. Lgs 150/2009, dai rispettivi regolamenti comunali e dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato da parte degli enti aderenti.
- 2)Le funzioni di segreteria connesse al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono sempre svolte dai singoli Comuni, fatte salve le esigenze di raccordo e sinergia necessarie ed opportune.
- 3)In tutti i casi, i Comuni aderenti possono costituire appositi gruppi di lavoro per la definizione e la successiva adozione di sistemi di gestione della performance omogenei nonché per aggiornamento e verifiche successive.

Art. 10 – Funzioni

- 1)Le funzione del Nucleo di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti di supporto metodologico che di verifica, garanzia e certificazione del sistema di gestione della performance degli enti convenzionati. Le funzioni sono disciplinate nei regolamenti dei Comuni convenzionati e nel sistema di misurazione e valutazione, nel rispetto dei principi del D. Lgs 150/09 e delle linee guida per il loro recepimento negli enti locali.
- 2)Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo di Valutazione:
 - a)si coordina con le unità organizzative poste a presidio dei sistemi operativi degli enti convenzionati, con particolare riferimento al personale, all'organizzazione, alla programmazione e controllo, ai servizi finanziari ed ai sistemi informativi.

b) si avvale della struttura tecnica di supporto, di cui all'Art. 9 – della presente convenzione-.

Art. 11 – Effetti giuridici

La presente convenzione produce effetti giuridici con decorrenza dal 1 gennaio 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.